



“Legalità, fuochi pirotecnici e contraffazione dei giocattoli: dal degrado sociale alla prevenzione ambientale”

2015



Dossier a cura dell'Ufficio Studio e ricerche Fareambiente _Anna
Zollo, Vincenzo Pepe, Francesco della Corte

Si ringraziano

ANISP - Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici

Emanuela Barbati_Responsabile Segreteria Nazionale e Organizzativa di
Fareambiente

Indice

Premessa

Il comparto della pirotecnicia

Le illegalità

Il ruolo della guardia di Finanza

I Giocattoli

Il ruolo della guardia di Finanza

Il FooD

Settore pirotecnico – casi di illegalità. A cura ANISP

Premessa

Le festività di Natale non solo rappresentano un momento di convivialità che permette a tutti di riunirsi per celebrare un momento particolare, ma anche un potenziale momento di crisi sociale. Dai giornali emergono fatti ed eventi esecrabili non degni di una società civile: feriti morti, ospedalizzati per uso scorretto dei botti di natale per prodotti contraffatti, senza dimenticare lo spreco di cibo e l'emergenza vagabondi e persone senza casa a cui mancano i generi di prima necessità.

Questo dossier vuole rappresentare non solo una fotografia di quanto emerge in questo periodo ma anche uno spunto di riflessione sulle azioni da porre in essere.

Un ringraziamento ed un plauso alle forze dell'ordine che quotidianamente svolgono azioni a contrasto delle illegalità.

A cura di Vincenzo Pepe

Il comparto della pirotecnica

Nel 2015 un enorme passo in avanti è stato fatto per il comparto della pirotecnica con la pubblicazione e quindi il recepimento Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 12-8-2015 della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141) ora DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123 entrato in vigore del provvedimento del 13/08/2015.

Il decreto stabilisce alcune regole sia sulla libera circolazione in ambito comunitario che regole ferree per i produttori.

All'art. 1 sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, essa sofferma l'attenzione sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;**
- b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;**
- c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;**

- d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;**
- e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;**
- f) alle munizioni;**
- g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;**
- h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un'evidente indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita o ai fini diversi della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere**

riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;

i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformita' e non disponibilita' alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.

3. Le disposizioni definiti nel decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Notevoli innovazioni sono da rinvenire nell'art 4 " Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della

pirotecnica.

Nell'articolo 5 sono invece stabilite le regole riguardanti le limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici. Nello specifico gli Gli articoli pirotecnici non sono messi a

disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età':

a) fuochi d'artificio:

1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non

esibiscano un documento di identità in corso di validità';

3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che

non esibiscano un documento di identità in corso di validità'.

2. I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui

all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo

unico:

a) fuochi d'artificio di categoria F4;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.

3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di

sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove

siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.

- 4. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).**
- 5. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.**
- 6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.**

7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

8. E' vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Nel Capo II sono inseriti gli Obblighi degli operatori economici

Nello specifico nell'art 6 sono inseriti gli obblighi per i trafficanti

Si stabilisce nel decreto che all' All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui

all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora la conformita' di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.

- 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato**
- 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.**
- 5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all'articolo 8, qualora si tratti di**

articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, o all'articolo 9 qualora si tratti di articoli pirotecnici per i veicoli.

- 6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.**

Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.

- 7. I fabbricanti garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.**
- 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi**

alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.

- 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.**

Nel decreto all' Art. 7 si indicano le regole in merito alla Tracciabilita'

- 1. Al fine di consentire la tracciabilita' degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3. La numerazione e' realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell'Unione europea.**
- 2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.**

Inoltre all'art 10 sono stabiliti gli Obblighi degli importatori

- 1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.**
- 2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.**
- 3. Gli importatori indicano sull'articolo pirotecnico, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata**
o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. ..

In merito agli Obblighi dei distributori Art. 11 si stabilisce che

- 1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.**
- 2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.**

.....

Nell'art 19 si regola la Marcatura CE

- 1. La marcatura CE di conformità è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.**
- 2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.**
- 3. La marcatura CE è**

apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.

- 4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.**
- 5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.**
- 6. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.**

Nell'at Art. 29 si legifera sulla Sorveglianza del mercato

- 1. Il Prefetto, quale autorita' di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumita' delle persone.**
- 2. L'autorita' di sorveglianza del mercato, avvalendosi dellacollaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia disostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che**

non puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:

a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui

deve essere rilasciata copia agli interessati;

c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di

mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla

base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.

- 4. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.**

Per tutto il decreto

**Decreto legislativo, 29/07/2015 n°
123, G.U. 12/08/2015**

Le illegalità

Dai dati della Consulenza statistica attuariale dell'Istituto emerge che dal 2012 al 2014 sono stati 72 gli incidenti sul lavoro registrati nel settore dei fuochi pirotecnici e di questi 12 hanno avuto esito mortale.

A questi si sono aggiunti nel 2015 i 14 morti causati dagli [incidenti di Qualiano](#) e [Modugno](#), dove il 13 maggio 2015 e il 24 luglio sono morte 4 e 10 persone.

In Italia il comparto, secondo l'Inail conta meno di 300 aziende, per un totale di circa 500 lavoratori, a questi si devono aggiungere le aziende che lavorano in nero e quindi non censite (che sono almeno un altro 30% che si sommano a quelle censite)

Il 60% degli infortunati dal 2010 al 2014 hanno subito ferite e contusioni, in particolare agli arti inferiori e alla testa

Tra le cause più frequenti si registrano la "perdita di controllo di macchinari/utensili" (più di un terzo dei casi), l'esser scivolati l'esser inciampati con successiva caduta" (un quarto dei casi) e ovviamente "esplosione, incendio" (un quinto dei casi).

È il centro sud a subire i maggiori danni sul lavoro in suddetto comparto, anche perché è la zona in cui sono presenti in modo più capillare le imprese (di carattere principalmente familiare con in media due addetti).

INAIL

PIROTECNIA - Produzione fuochi artificiali, allestimento spettacoli pirotecnici

Infortunati denunciati per ripartizione territoriale e anno evento

Ripartizione territoriale	2010		2011		2012		2013		2014	
	in complesso	di cui mortali	in complesso	di cui mortali	in complesso	di cui mortali	in complesso	di cui mortali	in complesso	di cui mortali
Nord - Ovest	4	-	2	-	-	-	3	-	1	-
Nord - Est	3	-	2	-	1	-	-	-	1	-
Centro	2	-	8	6	2	-	-	-	1	-
Sud	10	-	8	1	4	-	6	-	10	3
Isole	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
Totale	19	-	22	9	9	-	9	-	13	3
di cui: - Femmine	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-
- Stranieri	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-

Le aziende dedicate alla produzione di fuochi artificiali assicurate sono meno di 300 con circa 500 addetti. I dati territoriali confermano il forte radicamento nelle regioni del Mezzogiorno, dove la pratica dei botti e dei fuochi di artificio al termine delle tradizionali feste popolari è assai diffusa.

Fonte: Banca dati statistica

aggiornamento al 30/04/2015

A questi tipi di incidenti si legano quelli causati dall'uso scorretto da parte degli utenti, che usano in modo inappropriato materiale esplosivo durante le festività natalizie. Nel 2014 sono stati del - 30% circa i feriti dal 2013, passando da 361 a 251, mentre il totale dei feriti con prognosi superiore a 40 giorni è sceso da 16 a 12. La città con il maggior numero di feriti è stato Napoli con 48 persone I dati evidenziano anche una riduzione sul numero dei minori di 18 anni.

Il ruolo della guardia di Finanza

La Guardia di Finanza quale Forza di Polizia ad ordinamento militare con competenze generali di polizia economico finanziaria, nonché di concorso nelle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nazionale, nell'ambito della diuturna attività istituzionale di controllo economico del territorio previene e contrasta, tra gli altri, anche il fenomeno della fabbricazione, commercializzazione e detenzione illegale di artifici pirotecnici. Tale attività di servizio si svolge mediante controlli presso depositi autorizzati, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente, ovvero nel corso dei controlli su strada effettuati dalle pattuglie del Corpo e, ancora, in esito a mirati interventi repressivi scaturiti dall'elaborazione di informazioni e dati, anche rivenienti da specifici input investigativi. La situazione dei sequestri nell'ambito pirotecnico è emblematica, infatti così come dimostrano i dati, il settore resta latente nella maggior parte dell'anno per manifestare la sua rilevanza nei mesi da novembre e prima settimana di gennaio. Periodo che coincide con le festività natalizie, infatti anche se i fuochi sono usati durante tutto l'anno per festività religiose o di altre celebrazioni, negli ultimi

mesi dell'anno provocano feriti e molte volte morti. Questo tipo di evento capita soprattutto a causa dell'arrivo dall'estero di prodotti in massa illegali, ma anche dalla irresponsabilità dei singoli, che sicuri della loro preparazione si avvicinano all'uso dei prodotti lesivi con molta leggerezza.

Analizzando i dati della Guardia di Finanza si evince come il periodo buio e pericoloso è il mese di dicembre, i dati evidenziano infatti come i sequestri sono inferiori al 10% di quelli totali. I dati evidenziano anche una riduzione nei sequestri fra il 2013-2014, con invece un incremento i persone denunciate a piede libero e arrestare. Nel 2015 sono invece aumentate le persone arrestate, così come è possibile notare dagli ultimi fatti di cronaca.

	Artifizi pirot ecnic i kg	Altro mat erial e espl oden te N pezzi	Automez z i seq uest rati	Denuncia ti a pie de libe ro	Tratti in ar re sto
2013	102.796,0 3		3	63	2
2014	25.868,65 9	370.513		101	1

Fonte Guardia di Finanza

In base ai dati scaturiti dall'indagine posto in essere dall'Ufficio Studi e ricerche di Faremambiente, il 56% degli italiani acquista fuochi pirotecnici non a norma, il 46% sa che sono pericolosi ma sono convinti di poterli usare senza problemi.

Il 62% del campione non rinuncerebbe mai a sparare fuochi pirotecnici in quanto fanno parte della tradizione.

Il 12% è contrario in quanto possono causare problemi agli animali.

Il discriminante per l'acquisto, in caso di botti non è il prezzo (13%) ma il rumore e i colori (49%), seguito poi dalla sicurezza(25%)

Un settore produttivo fortemente radicato nel Mezzogiorno. La manipolazione di materiale esplosivo, le dimensioni aziendali estremamente contenute (meno di due addetti per azienda in media) e il carattere prevalentemente artigianale e manuale delle lavorazioni svolte esprimono - sinteticamente - l'elevata potenzialità di rischio infortunistico del settore. I dati territoriali confermano, inoltre, il forte radicamento nelle regioni del Mezzogiorno, dove la pratica dei botti e dei fuochi di artificio al termine delle tradizionali feste popolari è assai diffusa. <http://www.lavoro.gov.it>

il 50% DELLE VENDITE E' ILLEGALE

Sono oltre 700 le aziende in Italia che vendono materiale pirotecnico con un fatturato annuo complessivo che supera 80 milioni di euro, che rappresenta solo il 50% di quello effettivo, il restante 50% è coperto da quello

illegale (proveniente maggiormente dalla Cina e paesi dell'est Europa).


La quota più elevata di infortuni si registra proprio nelle regioni del Mezzogiorno con oltre il 50% degli infortuni e delle morti

I Giocattoli

Il settore dei giocattoli in Italia vale 1,7 miliardi. Il mercato in questi anni ha subito numerose trasformazioni: l'80% dei prodotti sono oggi realizzati in Cina e l'8% è venduto attraverso e-commerce. In Italia nel 2014 erano 1.184 le imprese produttrici di giocattoli

Sono 6.671 attive nel commercio di giocattoli.

Secondo i dati IPERICO in Italia nel periodo 2008-2014, il valore stimato di giochi e giocattoli contraffatti sequestrati ha sfiorato complessivamente i 178,6 milioni di euro



Per verificare se un giocattolo è contraffatto o meno è



necessario verificare se ha il marchio

Il simbolo (marchio) indica che un prodotto, importato da un Paese esterno all'Europa, è conforme alle leggi dell'UE e può quindi liberamente circolare all'interno del mercato

unico. Il Marchio CE è certificazione di qualità, che appone lo stesso fabbricante, dichiarando così, sotto la propria responsabilità, dopo aver effettuato le opportune verifiche, che il prodotto rispetta le prescrizioni relative all'apposizione del marchio CE.

Se un giocattolo è contrassegnato con tale simbolo significa che è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo.

È necessario distinguere il marchio CE da quello cinese export che è simile, anzi è stato creato proprio per ingenerare confusione nei consumatori.

Il marchio cinese export ha una minore distanza fra le due lettere. L'apporre il simbolo cinese export significa non avere la certezza della sicurezza dei prodotti sia in termini di tossicità che sicurezza in genere del prodotto.



Le lettere C ed E del marchio non devono essere più piccole di 5 millimetri e, nel caso siano più grandi, è necessario che esse rispettino le indicazioni e le proporzioni della confezione o del prodotto su cui sono apposte. Il marchio dev'essere apposto o sul prodotto stesso, o sulla sua targhetta segnaletica. Se ciò non è possibile a causa della natura del prodotto, il marchio CE deve


essere apposto sull'imballaggio e/o sui documenti di accompagnamento.

Il singolo consumatore per avere la certezza che un prodotto sia originale può unendo virtualmente le lettere ottenere un otto. In caso contrario è una contraffazione

In base ai dati forniti dalle Dogane e dalla di polizia preposte si evidenzia come il quasi 60% dei prodotti contraffatti provenga da quel continente I dati dimostrano che la nazione che detiene il ruolo primario è la CINA

I giocattoli svolgono un ruolo fondamentale nel processo di crescita dei bambini, perché il gioco è una componente fondamentale per lo sviluppo, la salute e il benessere, infatti rappresenta un'attività essenziale nell'infanzia e contribuisce in maniera significativa allo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dell'infante. La produzione, l'importazione e la commercializzazione di giocattoli contraffatti o pericolosi quindi riverberano immediatamente i loro effetti negativi sulla delicata clientela finale a cui sono destinati: cioè i bambini. Per tale motivo vale la pena di scegliere ed acquistare prodotti fabbricati da aziende che operano nel rispetto della legalità, al fine di consegnare nelle mani dei nostri piccoli sempre un oggetto sicuro.

Negli ultimi anni, la Guardia di Finanza ha ritirato dal mercato più di 90 milioni di giocattoli contraffatti o insicuri (vgs. grafico sottostante).



Fonte: G. di F.

Il dato più allarmante riguarda la pericolosità dei giocattoli sequestrati. Si tratta prevalentemente di balocchi verniciati con sostanze chimiche altamente cancerogene o contenenti metalli pesanti, assemblati con pezzi facilmente staccabili a rischio di ingestione o soffocamento, con punte aguzze o angoli taglienti, ovvero con corde lunghe che comportano un concreto pericolo di strangolamento.

Risulta essere particolarmente significativa una recente attività di servizio della Guardia di Finanza di Trento, "Operazione Scuola Sicura", nel corso della quale sono stati sequestrati in tutta Italia circa 140.000 pastelli, destinati a ragazzi e bambini anche in età pre-scolare, non sicuri per la salute.

Le analisi chimiche eseguite hanno svelato la tossicità della quasi totalità dei pastelli a causa della presenza, sulla superficie esterna, di ftalati, composti chimici usati nell'industria delle materie plastiche, per un valore anche 3 volte superiore a quello consentito ed in grado di causare deficit mentali e fisici nel bambino, influenzando, in particolare, sullo sviluppo dell'apparato riproduttivo, nonché provocando danni seri e permanenti agli organi interni.

Per contrastare in modo unitario e coordinato questa tipologia di traffici illeciti, sono rilevanti i rapporti di partenariato avviati con le imprese e con le associazioni di categoria, schierate con le Istituzioni contro il dilagante "mercato del falso". Le aziende operanti nella

legalità, essendo le uniche a conoscere i “segreti” e le caratteristiche produttive delle loro merci e dei rispettivi mercati, sono in grado di fornire elementi di conoscenza essenziali ai fini della tutela della genuinità dei loro prodotti.

Per salvaguardare la più vulnerabile categoria dei bambini dai pericoli legati alla costruzione ed alla composizione del giocattolo, la legislazione europea e quella italiana dettano le regole di conformità e i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati per evitare rischi di carattere chimico, microbiologico e di soffocamento o strangolamento. Il rispetto delle direttive e degli standard imposti dalla Comunità Europea viene poi riassunto nella corretta apposizione della **marcatatura “CE”.**

Il gioco è una componente fondamentale per lo sviluppo comportamentale, agendo direttamente sull'evoluzione affettiva e cognitiva del bambino, poiché pone le basi per una serena vita adulta (fonte <https://siac.gdf.it/>)

	Anno 2014
Sequestri giocattolo contraffatti	186.619.548
Sequestri fuochi artificio	25.302

Guardia di Finanza

Ogni anno, in Italia, sono 201 milioni di euro vanno in fumo a causa delle vendite di giocattoli contraffatti, per una perdita del 15,6% delle vendite di giocattoli nel paese. E l'industria del settore lamenta un calo del 14,4% in termini di occupazione. Le perdite dirette a causa della contraffazione ammontano a 1,4 miliardi di euro l'anno, mentre quelle indirette toccano i 2,3, con mancati introiti per i governi di 370 milioni di euro e una perdita in termini di posti di lavoro di quasi 20mila unità. (fonte rapporto dell'ufficio europeo per l'armonizzazione del mercato). Secondo l' Onu a livello mondiale il giro d'affari del mercato della contraffazione ammonta a 600 miliardi di dollari all'anno

Si calcola che l'industria legittima perda circa 1,4 miliardi di euro di entrate all'anno a causa della presenza di giochi e giocattoli contraffatti nel mercato dell'UE, per una percentuale pari al 12,3 % delle vendite del settore. Tali mancate vendite si traducono in una perdita diretta di quasi 6 150 posti di lavoro; questo dato non tiene conto dell'effetto delle importazioni, perché in questi casi gli effetti correlati sull'occupazione si manifestano al di fuori dell'UE. Le perdite di posti di lavoro stimate nell'UE riguardano dunque beni prodotti e consumati all'interno dell'Unione. Se aggiungiamo gli effetti a catena su altri settori e sulle entrate statali, tenendo conto degli effetti diretti e indiretti, la contraffazione in questo settore provoca un calo delle vendite nell'economia dell'UE pari a circa 2,3 miliardi di euro e ciò comporta a sua volta la perdita di 13 168 posti di lavoro e di entrate statali per 370 milioni di euro

Nel 2012, il principale produttore di giochi e giocattoli nell'UE è stata la Germania, con il 40 % (2,7 miliardi di euro) della produzione totale ed esportazioni nette di oltre 1 miliardo di euro. Il settore comprende 5 200 imprese nell'UE a 28, con una media di 10,2 lavoratori per azienda. Di queste aziende, il 99 % è rappresentato da PMI di cui il 90 % (ossia 4 644 aziende) è costituito da microimprese (con meno di 10 lavoratori) che impiegano 8 mila persone. In Germania, tuttavia, il 77 % delle aziende è rappresentato da microimprese e il numero medio di impiegati per impresa è più del doppio rispetto alla media dell'UE (26,8 lavoratori). Questo è dovuto principalmente alla presenza di sette grandi aziende che impiegano, in media, oltre 950 persone.

Fonte <https://oami.europa.eu>

Risultati principali:

- 12,3 % di vendite perse dal settore a causa della contraffazione
- 1,4 miliardi di EUR di entrate perse ogni anno dal settore
- 850 milioni di EUR di vendite perse nei settori connessi
- 6 150 posti di lavoro diretti persi
- 13 168 posti di lavoro diretti e indiretti persi

- 370 milioni di EUR di entrate pubbliche perse (contributi sociali e imposte)

Secondo l'indagine posta in essere dall'Ufficio studi e ricerche di Faremambiente il 67% del campione non rinuncia a soddisfare le richieste dei più piccoli, per fare questo però non si è attenti a quanto e a cosa si acquista. Il 54% afferma di aver acquistato almeno una volta un giocattolo contraffatto.

Il 74% del campione dice di aver acquistato un giocattolo contraffatto a causa del prezzo.

il 22% è sicuro che un giocattolo contraffatto non sia nocivo per la salute del proprio figlio, mentre il 34% afferma che sono nocivi tutti i giocattoli.

Il Food

Altro problema legato alle festività natalizie è legato al cibo. Nello specifico analizzando i dati sui sequestri effettuati dalle forze dell'ordine preposti, gli illeciti si manifestano in particolari periodi, Natale, Pasqua ed Estate. Ma è proprio durante le festività natalizie che è necessario

essere più intenzionati soprattutto per prodotti specifici, quali dolci e pesce.

In base all'analisi svolta dall'ufficio studi e ricerche di Fareambiente in collaborazione con Frodialimentari.it, si evince come il 47% del campione è incappato in frodi, soprattutto legate alle scadenze (34%) poca chiarezza delle etichette (43%) prodotti scaduti o sottoscadenza (20%).

Settore pirotecnico – casi di illegalità.

A cura ANISP - Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici

Le imprese operanti nel settore pirotecnico sono circa un migliaio, con circa 250/300 fabbriche pirotecniche concentrate nel centro-sud, le altre aziende operano nel comparto commerciale in qualità di importatori, distributori, o commercianti al minuto specializzati nella vendita di articoli pirotecnici. Oltre a questi operatori specializzati, commercializzano articoli pirotecnici altre decine di migliaia di esercizi commerciali quali supermercati, tabaccherie, cartolerie ecc.

Il fatturato stimato complessivo annuo del comparto è di oltre un centinaio di milioni di euro.

Le fabbriche pirotecniche italiane operano prevalentemente nel comparto della produzione di fuochi d'artificio professionali, destinati ad essere utilizzati in spettacoli pirotecnici autorizzati che sono l'altra attività qualificante di quasi tutte le fabbriche di fuochi d'artificio.

Le illegalità nel settore si manifestano con diverse modalità che si cerca di riepilogare:

1. attività totalmente illegale di chi produce fuochi d'artificio senza esserne autorizzato e in locali che oltre a non essere autorizzati non sono idonei;
2. attività di chi pur avendo un locale di deposito autorizzato, vi svolge anche attività di lavorazione;
3. attività di chi, senza avere strutture idonee ed autorizzate, al fine di realizzare spettacoli pirotecnici, accumula quantitativi di fuochi d'artificio in locali abitativi (garage, cantine ecc.) e vi svolge pure attività lavorative pericolose;
4. importazione e commercializzazione di articoli pirotecnici non marcati CE o non riconosciuti dal Ministero secondo le normative nazionali;

5. commercializzazione di articoli pirotecnici legali da operatori che non hanno le necessarie autorizzazioni;
6. commercializzazione di articoli pirotecnici ad acquirenti non in possesso delle prescritte qualificazioni di età o titoli;
7. commercializzazione on-line di articoli pirotecnici senza rispettare le norme sulla certa individuazione dell'acquirente e sulla verifica dei suoi titoli, senza rispettare le normative sul trasporto delle materie esplosive, senza istituire un valido sistema per garantire che il materiale spedito sia consegnato nelle mani dell'acquirente titolato all'acquisto.

Le attività illegali di cui ai punti 1, 2, e 3, oltre a costituire un grave pericolo per la pubblica sicurezza, creano un serio problema economico di concorrenza sleale per gli operatori legali a costi significativamente più bassi; l'attività di cui al punto 4 pure rappresenta un grave problema di concorrenza sleale per le attività commerciali legali e costituisce pure un grave pericolo per l'incolumità degli utilizzatori in quanto la sicurezza dei prodotti non è garantita. Anche l'attività illegale di cui al punto 5, oltre agli aspetti legati alla sicurezza, rappresenta un serio problema per gli operatori legali per la concorrenza da parte di operatori che non sostengono gli stessi costi per strutture, autorizzazioni e oneri amministrativi. I limiti di età o di titoli (porto d'armi, nulla osta del questore, conoscenze specialistiche) rappresentano delle garanzie imposte dalla normativa italiana al fine di garantire un utilizzo appropriato, riducendo al contempo il rischio di usi impropri per gli articoli pirotecnici di maggior pericolosità, il mancato rispetto di queste prescrizioni, di cui al punto 6, aumenta la possibilità di incidenti o facilita l'utilizzo di questi prodotti per usi vandalici o delittuosi.

Per quanto riguarda il punto 7, riscontriamo che mentre la normativa nazionale (D.lgs 58/2010 e ora il D.lgs 123/2015) è stata particolarmente attenta alle modalità di vendita apportando giuste limitazioni alla commercializzazione degli articoli potenzialmente più pericolosi o che si prestano più facilmente ad un utilizzo improprio, altrettanto non si può dire per la previsione di poter vendere articoli pirotecnici anche di categoria F2 ed F3 on-line (comma 8 dell'art. 5 D.lgs 123/2015). Tale disposizione, inserita nel D.lgs precitato, in contrasto con il parere negativo delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, crea una situazione che facilita la vendita dei fuochi d'artificio senza garantire che l'acquirente, o meglio chi riceverà i prodotti, sia realmente in possesso delle caratteristiche di età e titoli necessari all'acquisto. Tale situazione oltre a costituire un evidente pericolo in conseguenza dell'utilizzo da parte di persone non titolate, non garantisce neppure che il trasporto di questi prodotti avvenga nel rispetto delle norme specifiche e non garantisce che vi sia la consapevolezza dei corrieri del materiale pericoloso che trasportano. Ritenendo che questo tipo di vendita, non potrà mai garantire una efficace verifica del possesso dei requisiti necessari e obbligatori che devono avere gli acquirente/destinatari, come diversamente effettuata dalla vendita "a persona presente" degli esercizi commerciali di minuta vendita, si chiede che tale modalità sia al più presto vietata. Verificandosi anche la possibilità di acquisto, da siti internet stranieri che, con grande facilità e ignorando le disposizioni normative italiane, mettono a disposizione di "chiunque", principalmente prodotti estremamente pericolosi che secondo disposizioni europee e italiane, sono destinati solo a professionisti si chiede che siano prese anche tutte le misure necessarie al fine di impedire tali vendite on-line da siti stranieri.

Nell'ambito delle illegalità dobbiamo però segnalare che in questi giorni stiamo assistendo a un proliferare di ordinanze sindacali che vietano l'utilizzo di tutti i tipi di fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale, creando un evidente problema alla commercializzazione dei prodotti legali in quanto per quelli illegali, illegali sono e illegali restano e non sono minimamente intaccati da un ulteriore divieto.

I motivi delle palesi illegalità delle ordinanze sindacali, si riassumono sostanzialmente a due aspetti;

- solo per alcuni tipi di articoli pirotecnici, è possibile da parte dello Stato imporre delle limitazioni all'uso e alla vendita degli articoli marcati CE, per i quali vige la disciplina della libera circolazione, limitazioni che sono già state adottate e che in ogni modo non rientrano nel campo di competenza dei sindaci.
- I motivi adottati dai sindaci a giustificazione delle ordinanze, non sono nella quasi totalità dei casi idonei a motivare l'emanazione delle ordinanze di divieto.

In allegato l'istanza già trasmessa a tutti i Prefetti sull'argomento nella quale sono estesamente dettagliate le motivazioni d'illegalità.

